

OGGETTO: proposta n. 45 esercizio della facoltà prevista dal vigente comma 3 dell'art. 233 - bis del Tuel di non predisporre il bilancio consolidato anno 2024.

Il sottoscritto Piercarlo Grossi, nominato Revisore contabile del Comune di Lograto con delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 19/12/2024, ricevuta la documentazione, redige il seguente parere:

- visto il Decreto Legislativo 23/06/2011, n.118 è stata approvata la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali in vigore per tutti gli enti locali a decorrere dal 1/01/2015;
- visto che l'art.11 bis, comma 1 del D.lgs. n.118/2011 stabilisce che, gli enti di cui all'art.1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4;
- visto che il punto 1 dell'Allegato 4/4, così come modificato ed integrato dal D.lgs.126/2014, fissa la scadenza per l'approvazione del bilancio consolidato al 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento ed ai sensi di quanto previsto dall'art.11 bis del D.lgs.118/2011 il bilancio consolidato è costituito dal conto economico e dallo stato patrimoniale consolidati, ai quali sono allegati: a. la relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa; b. la relazione del revisore dei conti;
- visto il comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, come modificato dal comma 831 dell'art. 1 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019), che recita: "Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato"
- visto che, in base al comma 2 dell'art. 156 del TUEL, per la sopra richiamata disposizione occorre fare riferimento alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per i comuni secondo i dati dell'ISTAT e all'ultima popolazione disponibile per i comuni di nuova istituzione;
- visto che la popolazione residente del Comune di Lograto, rilevata ai sensi del predetto comma 2 dell'art. 156 del TUEL, è inferiore ai 5.000 abitanti;
- vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 di approvazione del rendiconto della gestione dell'anno 2024, che comprende altresì lo stato patrimoniale e il conto economico;
- valutato, nel caso in specie, che gli elementi informativi offerti dalla contabilità finanziaria ed economica adottata in sede d'approvazione del rendiconto 2024 assolvano compiutamente alla

finalità di dare piena evidenza alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'Ente nonché dell'attività svolta dallo stesso tramite le proprie articolazioni organizzative;

- visto peraltro che l'ente già in sede di approvazione dei rendiconti di gestione degli esercizi 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 il Comune di Lograto si era avvalso di tale facoltà di non procedere e ritenuto di confermare di volersi avvalere della predetta facoltà di cui al comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, per il 2024 (il cui termine di approvazione è fissato, dal comma 8 dell'art. 151 del TUEL, al 30 settembre 2025);

- considerato che la Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, n. 18/SEZAUT/2019/INPR "Linee guida per la relazione dei revisori sul bilancio consolidato degli enti territoriali per l'esercizio 2018" ha disposto che la facoltà concessa con le previsioni di cui all'art. 233 bis del Tuel comporta l'obbligo per gli enti di formalizzare la scelta con apposita deliberazione adottata dallo stesso organo al quale è attribuita la competenza nell'approvazione del bilancio consolidato.

Acquisito inoltre il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile rilasciato dalla Rag. Vassallo ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000, sull'esercizio della facoltà prevista dal vigente comma 3 dell' art. 233 - bis del Tuel di non predisporre il bilancio consolidato.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Revisore ritiene opportuno esprimere parere favorevole alla non predisposizione del bilancio consolidato per l'anno 2024

Linarolo, 01 aprile 2025

Il Revisore Unico

Piercarlo Grossi